

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0003746/P-/ Cl.: COM.4.8**

riferimento: **nota dd. 17 gennaio 2012**

allegato

Trieste, **27 gennaio 2012**

Oggetto: **Stampa quotidiana e periodica – Liberalizzazioni**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 (cd. "Salva Italia"), convertito, con modifiche, nella legge n. 214/2011, possa essere applicata anche alle rivendite della stampa quotidiana e periodica, superando così la pianificazione di settore di cui alla legge regionale n. 29/2005.

La norma di cui al richiamato comma 2 dell'articolo 31 recita: <<Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.>>¹.

Tale norma va letta in coordinamento con le prescrizioni di cui al successivo articolo 34, commi 2 e 4, sempre del decreto legge n. 201/2011, laddove è sancito che l'introduzione di assenti, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa solo per <<esigenze imperative di interesse generale (cfr. i "motivi imperativi" di cui all'articolo 8, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n.

¹ Si confronti il testo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 1/2012, dove è sancito che <<Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono **in ogni caso** (quindi anche prima degli adempimenti di cui ai commi antecedenti e successivi) interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica>>

59/2010²), costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario>>: l'articolo 34 si intende riferito <<a **tutte** le tipologie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome>> (cfr. la relazione governativa al decreto legge, sub articolo 34 citato)

Ne deriva che la programmazione di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 29/2005, possedendo una valenza esclusivamente di equilibrio commerciale e non territoriale (prova ne sia l'esplicita eliminazione dei limiti territoriali prescritta dall'articolo 31, comma 2, citato, fatta salva comunque la zonizzazione omogenea e, quindi, la compatibilità urbanistica di PRGC), va considerata disapplicabile, con la conseguenza di assoggettare a SCIA anche l'attivazione delle rivendite della stampa quotidiana e periodica.

Per quanto concerne la distinzione tra rivendite "esclusive" e rivendite "non esclusive", trattandosi di una differenziazione relativa alla natura giuridica dell'impresa, questa non risulta essere venuta meno, alla luce pure delle specifiche disposizioni di cui all'ultimo decreto Monti, il decreto legge n. 1/2012, dove, all'articolo 17, comma 4, nel modificare l'articolo 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modifiche nella legge n. 111/2011, nella lettera b) mantiene fermo il riferimento all' <<esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto>>, quale attività sempre consentita negli impianti di distribuzione carburanti.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

² Costituiscono motivi imperativi d'interesse generale le <<ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale>>.